

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 27/05/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37084-sull-obbligo-di-indicare-il-motivo-di-esenzione-dall-imposta-di-bollo>**

**Autore: Panozzo Rober**

**Sull'obbligo di indicare il motivo di esenzione dall'imposta di bollo.**

## Sull'obbligo di indicare il motivo di esenzione dall'imposta di bollo.

Lo spunto per queste – brevi – note ci è stato offerto da un quesito, (ri)propostoci da un operatore dei SS.DD.: *occorre specificare il motivo di esenzione (dall'imposta di bollo) nelle certificazioni?*

Mentre in dottrina si registra una (sorta di) polarizzazione sulla risposta positiva (1), l'orientamento ministeriale, seppur (quantitativamente) propenso per analogo indirizzo, non appare – del tutto – granitico, se è vero che – anche recentemente – si è manifestata una certa cautela nel prescrivere l'indicazione del motivo di esenzione. Tralasciando l'orientamento – risalente – del Ministero dell'Interno (peraltro incompetente in materia), che, nel commentare l'operato di alcuni Comuni – che rilasciavano i certificati in carta libera, richiamando genericamente la Tabella B allegata al d.P.R. 642/1972, suggeriva – sì - la menzione della norma di esenzione (“... sarebbe opportuno ... che sulle richieste dei certificati in esenzione dal tributo di bollo venisse precisato dall'interessato l'uso cui essi sono destinati ... inoltre si riterrebbe parimenti opportuna l'apposizione, a cura dell'ufficio comunale, di detto motivo in calce al documento richiesto”), ma dopo aver rilevato la “perfetta conformità” alle disposizioni di legge vigenti in materia del comportamento in parola (2), è opportuno richiamare gli interventi dell'Autorità preposta, che abbiamo reperito.

### Obbligatorietà

**Min. Finanze 27 aprile 1987, n. 350075: Bollo. Trattamento tributario dei certificati anagrafici richiesti per uso abbonamento ferroviario:** “Il Comune di ....., ha chiesto di conoscere il trattamento relativo all'imposta di bollo, dei certificati anagrafici richiesti per uso abbonamento ferroviario. Al riguardo si dichiara che i certificati in argomento, quali documenti occorrenti per il rilascio di abbonamenti ferroviari e **purché sugli stessi venga indicato il motivo del rilascio**, fruiscono dell'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo”

**Min. Finanze 23 novembre 1987, n. 290908: Trattamento fiscale applicabile ad alcuni atti e documenti concernenti l'attività delle u.s.l.:** “...le copie di atti necessari al richiedente per proporre ricorso amministrativo sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 12 della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 642, qualora il ricorso sia relativo a controversie nelle materie tassativamente elencate nel secondo comma dello stesso art. 12 e purché le copie vengano prodotte nel procedimento stesso; **sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo e' necessario che tale uso venga espressamente indicato**”

**Min. Finanze 28 giugno 1988, n. 451010: Bollo. Atti amministrativi prodotti da un comune all'autorità giudiziaria:** “...si precisa che possono essere formati in carta libera solamente gli atti e documenti i quali, **secondo espressa indicazione da riportare sugli stessi**, sono richiesti dall'interessato per gli scopi e nell'ambito dei procedimenti indicati nella citata disposizione”

**Min. Finanze 28 giugno 1988, n. 451061: Bollo. Certificati di invalidità civile e di sana costituzione fisica e copie delle cartelle cliniche rilasciate dalle u.l.s.s.:** “...i documenti in esame, rilasciati dall'Ufficio di medicina legale e del lavoro della U.L.S.S. competente, possono essere formati in carta libera qualora siano destinati - **secondo espressa indicazione contenuta sugli stessi** - per uno degli scopi (in materia assistenziale, previdenziale, pensionistica occupazionale ed altre) previsti nelle disposizioni di cui alla Tabella - B - allegata al D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”

**Min. Finanze 15 settembre 1988, n. 352363: Indicazione del motivo dell'esenzione dall'imposta redatta in calce ai certificati rilasciati in carta libera:** “...si precisa che la vigente legge di bollo non contiene alcuna disposizione la quale preveda che sui certificati rilasciati in carta semplice debba essere precisato il motivo dell'esenzione dal tributo. Tuttavia, al fine di evitare possibili abusi, si ritiene che sulle richieste dei certificati in esenzione dall'imposta di bollo **debba essere precisato dall'interessato l'uso cui sono destinati e detto motivo riportato in calce al documento a cura del Comune**”

**Min. Finanze 15 settembre 1988, n. 451721: Bollo. Certificazioni ed istanze per uso rimborso iva: Bollo. Certificazioni ed istanze per uso rimborso iva:** “...Sarà cura della cancelleria **indicare in calce alle certificazioni che le stesse vengono rilasciate senza il pagamento dell'imposta di bollo in quanto destinate ad essere allegate ad un'istanza di rimborso di un tributo**”

**Min. Finanze 28 aprile 1989, n. 400385: Richiesta di rimborso dell'imposta di bollo nel rilascio del documento:** “...si ritiene ... che il Direttore reggente della Conservatoria dei RR.II. di L., nel rilascio del certificato attestante i beni immobiliari di proprietà del Sig. C.E. iscritti presso i registri immobiliari, abbia correttamente applicato le norme e tariffe che regolano la soggetta materia (rilascio di un certificato e di allegati per complessive otto facciate), **dal momento che la richiesta di tale certificato in carta semplice mancava dell'espressa citazione della norma agevolativa appropriata che consentisse il rilascio dello stesso in carta semplice anziché in bollo come, per l'appunto, rilasciato dal predetto funzionario**”

**Min. Finanze 2 maggio 1989, n. 450129: Bollo. Imposta su copia autorizzata di documenti depositati presso gli uffici comunali:** “...i motivi della richiesta del beneficio tributario **devono essere** precisati dall'interessato ed **indicati nelle copie** a cura del funzionario cui è attribuita la potestà certificatoria”

**Ag. Entrate 13 novembre 2006, n. 130: A.C.I. – Estratti cronologici dei veicoli da produrre nei procedimenti di esecuzione mobiliare – Imposta di bollo:** “...circa le modalità di rilascio dei certificati non soggetti all'imposta di bollo, si richiama la Risoluzione del 23 novembre 1987, prot. n. 290908, nella quale è detto che “... **sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario che tale uso venga espressamente indicato**”

**Ag. Entrate 21 giugno 2007, n. 140: Ordinanza di liquidazione spese - Esenzione ex articolo 10, Legge n 533, della legge 11/08/1973:** “...si ritiene che la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del CTU, fruisce del trattamento di esenzione ex articolo 10 della legge 533/73, pertanto, su tale **copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo**”

**Ag. Entrate 29 marzo 2010, n. 25: Imposta di bollo – Certificati da allegare alla**

**dichiarazione di successione - Quesito:** "...E", tuttavia, il caso precisare che **sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati** (cfr. risoluzione ... 1987, n. ..)"

### Opportunità

**Min. Finanze 11 ottobre 1985, n. 310619: Modalità di rilascio di copie di atti notarili in esenzione dall'imposta di bollo:** "Codesto Dicastero ha chiesto di conoscere se, per il rilascio di copie di atti notarili in esenzione dall'imposta di bollo, debba essere espressamente menzionata, nelle predette copie, la norma che consente tale agevolazione. Al riguardo occorre preliminarmente osservare, come fatto presente da codesto Ministero, che la vigente legge di bollo non contiene alcuna disposizione la quale preveda che sugli atti o copie di atti rilasciati in carta libera debba essere precisato il motivo dell'esenzione dal tributo. **Tuttavia - onde evitare che un documento, richiesto in esenzione dall'imposta di bollo, venga utilizzato per un fine il quale non e' previsto alcun beneficio, con conseguente evasione dell'imposta - sarebbe opportuno che, sulla richiesta delle copie di atti notarili in esenzione dal tributo di bollo, venisse precisato dall'interessato l'uso cui sono destinate e che il motivo dell'esenzione venisse riportato in calce al documento"**

**Min. Finanze 11 agosto 1989, n. 451198: Bollo. Trattamento agevolato delle fotocopie autenticate di documenti da allegare alle domande di concorsi pubblici:** "...per quanto concerne ... l'attestazione sulla copia autenticata in esenzione dal bollo, si ritiene che, **benché la vigente legge di bollo non imponga alcun obbligo al riguardo, sia opportuno che il pubblico ufficiale, al fine di evitare eventuali abusi, attesti, in calce alla copia, che la stessa e' destinata allo scopo previsto dalla legge n. 370"**

**Min. Finanze 2 aprile 1990, n. 451625: Bollo. Indicazione delle norma di esenzione sui documenti rilasciati dai comuni:** "...codesto Direttivo Ufficio, nel far presente di aver avuto notizia che alcuni Comuni rilasciano la autenticazione delle firme dei dichiaranti in esenzione dal bollo su richiesta degli interessati senza che sia specificata la norma o l'uso che dia diritto all'esenzione dal tributo, ha chiesto di conoscere se tale procedura sia corretta, anche in relazione alla solidarietà nell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, sancita dall'art. 22 del D.P.R. 642/1972 ... Per quanto concerne ... la cennata prassi seguita da alcuni Comuni in sede d'autenticazione delle firme, si osserva che, in applicazione della vigente normativa non può essere concessa nessuna esenzione dall'imposta di bollo che non sia prevista dal D.P.R. n. 642/1972, dal D.P.R. 601/73 o da leggi speciali successive. **Appare, pertanto, opportuno, in relazione anche alla solidarietà nell'obbligo del pagamento dell'imposta, sancita dall'articolo 22 del D.P.R. 642/1972 che il pubblico ufficiale il quale rilascia un documento esente, indichi sullo stesso l'uso cui sia destinato o la norma esentativi"**

**Min. Finanze 11 dicembre 2013, n. 89: *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo - Copia di un atto pubblico rilasciata dall'Archivio Notarile al fine dell'allegazione alla domanda di voltura catastale ai sensi dell'art. 4 del DPR 650 del 1972:***  
 "...E' opportuno, come peraltro l'amministrazione finanziaria ha già avuto modo di chiarire (Ris. n. 451625 del 2 aprile 1990, n. 130 del 13 novembre 2006), **che il pubblico ufficiale che rilascia una copia conforme senza il pagamento dell'imposta di bollo indichi sulla stessa la norma di esenzione ovvero l'uso cui è destinata...**"

Sul controllo (dell'applicazione dell'imposta di bollo), riportiamo quanto scritto anni addietro **(3)**: "Allo stato attuale della disciplina, la soluzione del problema" dell'osservanza della legge sul bollo "non può prescindere dalla conoscenza della normativa tributaria (e, ovviamente, dalla sua applicazione) da parte del funzionario ricevente. Gli altri livelli di controllo, in primis quello gravante su chi rilascia la documentazione, si rivelano di scarsa utilità; in effetti, tanto in relazione alle certificazioni strictu sensu quanto con riferimento all'autenticazione di copie e (nella maggior parte dei casi) di firme apposte su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ovvero nella stragrande maggioranza della documentazione amministrativa 'rilasciata' dagli uffici comunali, il funzionario non ha né il potere né il dovere di controllare la veridicità dell'uso dichiarato dall'utente. Ma, mentre con i noti sotterfugi (... richiesta della documentazione per un fine esente dal tributo ed utilizzo per altri fine, soggetto all'imposta..) si può ingannare chi emette il documento, non altrettanto può avvenire con il funzionario che riceve la documentazione: se questi conosce la legge sul bollo, il tributo non può essere evaso".

**(1)**Cfr., per tutti, VENTURI, *La disciplina dell'imposta di bollo*, in [www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it). In disparte, ovviamente, il rilievo sull'incidenza (ancor più) residuale delle esenzioni, dopo l'avvento della c.d. decertificazione: cfr. DOLCIMELE, *Semplificazione amministrativa, autocertificazione e decertificazione: lo scenario ad un anno dalla legge 183/2011*, in *Stato civ.*, 2013, n. 8, 35 ss.; MINARDI, *Art. 15 legge 12.11.2011, n. 183. La "decertificazione"*, in [www.anusca-online.com/video/legge%20183%20certificati%20sexties.pdf](http://www.anusca-online.com/video/legge%20183%20certificati%20sexties.pdf)

**(2)**Circ. 24 aprile 1984, n. 12, in *Stato civ.*, 1984, 477.

**(3)**PANOZZO, *Note sull'imposta di bollo*, in *Stato civ.*, 1998, 894.

Rober PANOZZO

(15 maggio 2015)